



Percorso didattico su *Porte aperte*

INDICE

INTRODUZIONE

Il libro	2
Perché questo percorso	2
Finalità	3
Obiettivi	3
Destinatari	3
Strumenti e materiali necessari	3
Prerequisiti	3

ATTIVITÀ

A. Un processo al tempo del fascismo	4
B. La battaglia contro la pena di morte	5
C. Fare Giustizia	7
Produzione scritta	10
Attività laboratoriale	10

ALLEGATI

Breve quadro storico della pena di morte in Italia	12
Modello di traccia per la produzione scritta	14
Temi principali di <i>Riflessioni sulla pena di morte</i> di A. Camus	17
Riferimenti bibliografici	19

IL LIBRO

➤ Leonardo Sciascia, *Porte aperte*, Adelphi, Milano 1987.

Palermo, 1937. Un uomo compie una serie di omicidi efferati: nello stesso giorno uccide la moglie, un collega di lavoro che ne aveva preso il posto nell'ufficio da cui era stato licenziato e il potente gerarca fascista che ne aveva deciso il licenziamento. Il regime è al suo apogeo, la pena di morte è stata reintrodotta nel 1926 per i colpevoli di attentati "contro la sicurezza dello Stato" ed è stata estesa ad alcuni reati comuni con il nuovo codice penale del 1930, il codice Rocco. La retorica fascista celebra, quale fondamento della propria credibilità politica, il ripristino e la tutela dell'ordine pubblico. L'assassino, reo confesso, ha agito con premeditazione. Nonostante le cronache tacciano l'accaduto, l'opinione pubblica è a conoscenza dei fatti. Alla pressione politica si somma quindi l'indignazione popolare nell'esigere un provvedimento esemplare: la pena di morte. Ma il giudice *a latere* del processo è contrario per principio all'applicazione della pena capitale, così come uno dei componenti della giuria popolare, un agricoltore bibliofilo. Grazie al loro impegno, in primo grado l'imputato sarà condannato all'ergastolo, ma in appello giungerà la sentenza capitale. L'assassino verrà fucilato e il giudice vedrà la propria carriera compromessa per sempre. Dunque tutto è stato vano? No, perché secondo il giudice "è un principio di tale forza, quello contro la pena di morte, che si può essere certi di essere nel giusto anche se si resta soli a sostenerlo..." e ancora: "L'ho visto [il processo] come il punto d'onore della mia vita, dell'onore di vivere".

Inspirandosi a una vicenda realmente accaduta nella Palermo degli anni Trenta, che ebbe come protagonista il giudice di Racalmuto Salvatore Petrone, Leonardo Sciascia svolge una densissima e affilata meditazione sul tema della giustizia, concentrandosi sulla questione della pena di morte.

PERCHÉ QUESTO PERCORSO

Porte aperte è un romanzo denso di riflessioni di grande interesse per il lavoro con gli alunni. In primo luogo vi è un tema centrale in tutta l'opera sciasciana, quello della giustizia e del giudicare. Nel libro si narra la vicenda di due uomini liberi che vivono all'interno di un contesto – quello dell'Italia fascista – senza libertà e che sono chiamati a giudicare un assassino reo confesso di crimini orrendi; sottoposti a una pressione insostenibile, devono decidere se privarlo del bene più prezioso, la vita. Il tema della giustizia, il peso del giudicare, viene dunque a sovrapporsi e a coincidere con quello della libertà di coscienza dell'individuo posto di fronte alla legge dello Stato. Devono prevalere i diritti dell'individuo o il diritto dello Stato? Stimolare la riflessione, il confronto e l'approfondimento degli studenti su di una controversia tanto complessa e feconda rappresenta di per sé un esercizio di democrazia.

Risulta inoltre di grande interesse ragionare insieme alla classe sul rapporto fra potere esecutivo e potere giudiziario all'interno di un sistema dittatoriale quale fu il regime fascista. L'equilibrio fra i poteri dello Stato è il fondamento di ogni sistema democratico, gioverà dunque stimolare gli studenti a verificare come tale equilibrio venisse negato durante il ventennio, anche attraverso la manipolazione degli organi di informazione.

Vi è infine la meditazione sul valore culturale e morale della battaglia contro la pena capitale. La questione della pena di morte, in considerazione delle forti implicazioni ideologiche e psicologiche che di per sé comporta, genera sempre un dibattito che si alimenta di forti contrasti e contrapposizioni veementi. Questo significa da un lato che l'insegnante non faticherà a coinvolgere gli studenti nel lavoro; dall'altro che avrà la responsabilità di condurre il confronto così da non far prevalere atteggiamenti aggressivi e inutilmente polemici, sforzandosi piuttosto di sottolineare la necessità che ogni alunno percorra un itinerario serio, meditato e personale, al fine di maturare una posizione responsabile e motivata. In quest'ottica l'insegnante suggerirà agli studenti di distanziarsi dalle reazioni emotive che generalmente prevalgono di fronte al tema della pena capitale. Il fine ultimo del lavoro consisterà allora nel far emergere l'orizzonte dei diritti umani come paradigma valoriale fondante della concezione della giustizia e della società.

Il "piccolo giudice" di *Porte aperte* arricchisce la galleria degli "uomini di tenace concetto" che popolano i libri di Leonardo Sciascia. È un uomo solo che fa affidamento esclusivamente sulla propria ragione, senza farne un feticcio. Eleva e libera la propria coscienza abbattendo idoli mentali e ideologici, figli di una cultura della paura, quella del fascismo. Attraverso la vicenda narrata in *Porte aperte*, Leonardo Sciascia si domanda se l'umanità sia in grado di negare definitivamente a se stessa il diritto di nuocere, se possa cancellare l'istinto della vendetta e la presunzione di poter stabilire chi debba vivere e chi no. Questioni di estrema attualità, che possono essere proficuamente vagliate insieme agli studenti domandandosi quale idea di giustizia si debba porre alla base della democrazia.

FINALITÀ

- Stimolare la partecipazione attiva alla vita comunitaria
- Acquisire un atteggiamento intellettuale ed etico cauto e responsabile, consapevole dei condizionamenti soggettivi e collettivi, incline all'autoesame, all'autocritica e al confronto dialettico con differenti punti di vista
- Sviluppare le abilità di analisi e pensiero critico
- Favorire l'attitudine al pensiero dialettico
- Favorire la discussione e l'apprendimento cooperativo attraverso un'attività laboratoriale

OBIETTIVI

- Riflettere sul rapporto fra i diritti individuali e la legge dello Stato
- Riflettere sul funzionamento della giustizia in un regime dittatoriale e in un sistema democratico
- Riconoscere il valore morale, culturale e civile della battaglia contro la pena di morte
- Potenziare le abilità di lettura, comprensione, analisi e interpretazione del testo

DESTINATARI

Il percorso didattico può essere proposto a tutte le classi del triennio delle scuole secondarie di secondo grado. Considerando la complessità della prosa sciasciana, il contesto storico in cui è collocata la narrazione e la fitta trama di riferimenti letterari che innervano il testo, ideali destinatari sarebbero gli alunni di una classe quinta. Tuttavia, in ragione degli impegni legati agli esami di maturità delle classi dell'ultimo anno, il lavoro sarebbe affrontato con più tranquillità durante il quarto anno. Nel caso scegliesse di proporre il percorso a una classe del terzo anno, il docente avrebbe il compito di semplificare o ridurre i materiali.

STRUMENTI E MATERIALI NECESSARI

Sarebbe opportuno – ma non indispensabile – disporre in aula di una lavagna interattiva multimediale, che consentirebbe al docente di lavorare con più agio sugli esempi tratti dal testo. Ogni studente deve avere copia del volume, facilmente reperibile in qualsiasi biblioteca. Sarebbe comodo numerarne i capitoli, da I a XV, così da rendere più semplice il reperimento di specifici passi e la consultazione del libro. Idealmente l'opera andrebbe letta integralmente a scuola, insieme. Poiché generalmente non si dispone del tempo necessario, la modalità di lettura più opportuna rimane quella domestica, mentre in classe sarà sufficiente riproporre alcuni passi o capitoli in base alle esigenze di docente e studenti.

PREREQUISITI

Il lavoro su *Porte aperte* non richiede una preparazione specifica. Si possono tuttavia individuare letture e conoscenze utili a valorizzare appieno le potenzialità del testo. In primo luogo alcune delle opere più significative che hanno segnato la battaglia contro la pena capitale: *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria, *Le Dernier Jour d'un condamné* di Victor Hugo, *Réflexions sur la Guillotine* di Albert Camus, limitandosi ai libri integralmente dedicati al tema. In ambito storico-giuridico, oltre alla conoscenza del ventennio fascista, si dovrebbe fornire agli studenti un sintetico quadro storico sulla pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano dal 1861 a oggi ([vedi allegato 1](#)). Quanto alla filosofia, si potrebbe prevedere un'attività propedeutica in cui si passino velocemente in rassegna le posizioni pro o contro la pena capitale di alcuni fra i maggiori pensatori della tradizione occidentale.

ATTIVITÀ

NOTA BENE: Le attività possono essere condotte da un singolo docente oppure possono essere suddivise fra i colleghi in base all'affinità con le rispettive discipline di insegnamento.

A. UN PROCESSO AL TEMPO DEL FASCISMO

IL FASCISMO E LA PENA DI MORTE

- Colloca storicamente, nell'ambito dell'atmosfera culturale del fascismo, le vicende narrate nel romanzo. Per approfondire puoi presentare un sintetico quadro sulla presenza della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (vedi allegato 1).
- Discuti insieme agli studenti su quale potesse essere la funzione della reintroduzione della pena capitale nel ventennio. Stimola il confronto cercando di non imporre alcun punto di vista.
- Chiedi agli studenti di commentare, a voce o per iscritto, il seguente passo del libro:

Si apparteneva invece al fascismo, era fascismo, l'idea che alla sua esistenza e sicurezza e difesa la pena di morte fosse come connaturata, sospesa su tutto ciò che potesse rivolgergli contro e pronta, al di qua o al di là del giudizio, a cadere su ogni persona che comunque l'offendesse. Così la pena di morte era rientrata, dopo circa quarant'anni, nella legge italiana: per la difesa dello Stato fascista; e si era arrivati a darla a chi aveva l'intenzione, soltanto l'intenzione, di attentare alla vita di Mussolini¹.

- Invita gli studenti a condividere le loro riflessioni e a confrontarle con quelle degli altri, discutendo e argomentando le diverse posizioni.
- Concludi raccogliendo le opinioni più significative e illustrando la funzione che ebbe, nell'ambito dei provvedimenti che presero il nome di *Leggi fascistissime*, il ripristino della pena di morte.

LA METAFORA DELLE "PORTE APERTE"

- Riassumi brevemente il processo di "fascistizzazione" della stampa, succeduto alla svolta del 3 gennaio 1925, con il celebre discorso alla Camera di Mussolini. Sottolinea lo sforzo propagandistico che il regime profuse per pubblicizzare il presunto successo ottenuto in materia di tutela dell'ordine pubblico.
- Chiedi agli studenti di motivare la meticolosa attenzione che Mussolini e le gerarchie fasciste dedicarono ai mezzi di informazione.
- Chiedi agli studenti di commentare, a voce o per iscritto, il seguente passo del libro:

Le porte aperte. Suprema metafora dell'ordine, della sicurezza, della fiducia: "Si dorme con le porte aperte". Ma era, nel sonno, il sogno delle porte aperte; cui corrispondevano nella realtà quotidiana, da svegli, e specialmente per chi amava star sveglie e scrutare e capire e giudicare, tante porte chiuse. E principalmente eran porte chiuse i giornali: ma i cittadini che spendevano ogni giorno trenta centesimi di lira per acquistarlo, due su mille nel popolatissimo sud, di quella porta chiusa non si accorgevano se non quando qualcosa accadeva sotto i loro occhi, qualcosa di grave, di tragico, e ne cercavano la notizia o che non trovavano o che trovavano impudicamente imposturata.

[...] Nel caso che il giudice stava per affrontare – un uomo che aveva ucciso tre persone in un breve giro di ore – l'impostura era arrivata all'apice e si era rovesciata nel grottesco, nel comico. [...] Stando al giornale, nessun omicidio c'era stato: della moglie non si parlava; e gli altri due eran morti improvvisamente sì, ma di natural morte².

- Invita gli studenti a condividere le loro riflessioni e a confrontarle con quelle degli altri, discutendo e argomentando le diverse posizioni.
- Concludi raccogliendo le opinioni più significative e ponendo in evidenza il ruolo che l'informazione libera ricopre in ogni sistema democratico.

L'EQUILIBRIO FRA I POTERI DELLO STATO

- Riferendoti a un sistema democratico, chiedi agli studenti di enumerare i poteri dello Stato, di precisarne le competenze e di specificare a quali organismi siano demandati. In seguito fai leggere e commenta brevemente il testo dell'articolo 16 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, stilata dall'assemblea rivoluzionaria francese nel 1789 con l'obiettivo di segnare la fine dell'assolutismo tramite l'emanazione delle carte costituzionali:

Un popolo, che non riconosce i diritti dell'uomo e non attua la divisione dei poteri, non ha Costituzione.

Sottolinea che la novità rappresentata dalle moderne costituzioni consiste nel fatto che esse fissano i limiti del potere di chi comanda e definiscono le condizioni e i modi in cui l'autorità deve essere esercitata. Soffermati sulla considerazione che la base di ogni costituzione moderna è la separazione dei poteri³.

- Chiedi agli studenti quali siano i rapporti fra i poteri dello Stato in un sistema dittatoriale. Domanda poi perché un regime illiberale abbia l'esigenza di controllare direttamente il potere giudiziario e che uso possa farne.

¹ L. Sciascia, *Porte aperte* (1987), in Id., *Opere 1984-1989*, a cura di Claude Ambroise, Bompiani, Milano 2004, pp. 363-364.

² Ivi, pp. 344-345.

³ Per un utile inquadramento sull'idea di Costituzione, si veda il volume di Valerio Onida *La Costituzione*, il Mulino, Bologna 2004, pp.7-24.

- Chiedi agli studenti di commentare, a voce o per iscritto, prendendo spunto dalle domande poste dopo la citazione, il seguente passo del libro:

[Il giudice] Tentò una scorciatoia: “Lei, dunque, dice che si aspettano una sentenza sbrigativa ed esemplare. Ma soltanto loro, lo so: se l’aspettano tutti”.

Il procuratore parve sollevato. “E dunque parliamoci chiaramente” disse: e invece lungamente tacque, come aspettando che una luce di lento levarsi rendesse più chiaro quel che aveva da dire. E finalmente, muovendo come un cane cirneco da una traccia lontana: “la magistratura inquirente, la magistratura giudicante: è quasi un luogo comune credere che la giudicante, cui lei appartiene, non abbia niente a che fare col potere politico e se ne sia mantenuta, in questi anni, assolutamente indipendente; mentre si crede il contrario per l’inquirente... Io potrei invece, per l’una e per l’altra, ricordare un numero pari di casi di sottomissione. Casi, dico: che né per l’una né per l’altra si possono assumere come regola di una dipendenza di fatto. Ma ammettiamo per vero il luogo comune e che anche lei, in questo momento, stia credendolo vero e dia alle mie parole il senso di un messaggio, con nascosta minaccia, che il potere politico mi ha fatto carico di trasmetterle... Non è vero; ma lo creda pure, se vuole...”

[...] “Ci creda o meno, io, per la stima che ho di lei e, se permette, per un sentimento di benevolenza, di amicizia...”

“La ringrazio” disse il giudice.

“... desidero soltanto invitarla a una riflessione su questo processo che automaticamente viene alla Corte di cui lei è parte: e innanzi tutto se non le convenga, ferme restando le sue opinioni sulla pena di morte, di rinunciarvi o, che so?, di trovare, d’accordo con il presidente della Corte d’Appello, il modo più opportuno, meno pregiudizievole, per stornarlo ad altra sezione... Meno pregiudizievole, intendo, per la sua carriera: finora brillante, direi... Io, come dicevo e dico, sono totalmente d’accordo con la tesi di sua eccellenza Rocco [...] e cioè d’accordo con la legge, poiché la pena di morte è ormai da dieci anni legge dello Stato: e la legge è legge, noi non possiamo che applicarla, che servirla. Né credo si possa dare caso più di questo pronto alla pena capitale, poiché la pena capitale c’è, poiché la pena capitale è legge: delitti freddi, efferati; personaggio abietto... Tutta la città ne è indignata, sconvolta: uno stato d’animo da linciaggio...”⁴.

- Le domande per gli studenti:
 - Perché il procuratore allude a possibili conseguenze sulla carriera del giudice nel caso quest’ultimo non rinunci al processo?
 - Perché il potere fascista cerca di condizionare l’esito del processo esigendo la condanna a morte di un criminale colpevole di un delitto di sangue privo di connotazioni politiche?
 - Secondo te la sentenza di morte è pretesa dal regime per la funzione deterrente che può avere (distogliendo altri individui dal compiere atti criminali per il timore della pena capitale) oppure ha un valore puramente propagandistico (testimonia di fronte all’opinione pubblica che il governo ha a cuore la tutela dell’ordine pubblico)? Motiva la tua risposta.
- Invita gli studenti a condividere le loro riflessioni e a confrontarle con quelle degli altri, discutendo e argomentando le diverse posizioni.
- Concludi raccogliendo le opinioni più significative e ribadendo il valore dell’autonomia e dell’indipendenza dei poteri dello Stato.

B. LA BATTAGLIA CONTRO LA PENA DI MORTE

IL GIUDICE

- Riassumi brevemente la sequenza degli omicidi oggetto del processo raccontato in *Porte aperte*. Sottolinea la crudeltà e l’efferatezza dell’assassino e il fatto che agì con premeditazione. Rammenta agli studenti che la pena di morte era stata reintrodotta nell’ordinamento italiano e che la sua applicazione s’attagliava perfettamente al caso in esame.
- Domanda agli studenti di provare a immedesimarsi nel giudice leggendo gli estratti dal capitolo IV riportati di seguito, poi chiedi loro di rispondere alle domande poste a conclusione della citazione.

Cominciando il processo, già alla prima udienza il giudice, baluginante fantasia ma insistente, infantile e suscitata dalle tante fiabe, ilari a volte, a volte spaventose, da cui la sua infanzia era stata segnata, cominciò a darsi che sarebbe stato bello possedere la facoltà, il magico dono, di rendere invisibile l’imputato.

[...]Quell’uomo gli dava terribile disagio: quasi che, sollecitandolo nell’istinto e a momenti insopportabilmente acuendoglielo, gli impedisse quel colloquio con la ragione cui era abituato. E l’istinto era quello di cancellarlo: come da un disegno in cui una rappresentazione allegorica della vita, anche di quel che la vita ha di terribile, delle passioni, del violenza, del dolore, trovasse in quella figura un eccesso di realismo e se ne squilibrasse. Un’incongruenza, un errore.

Ma il disegno da cui cancellarlo e il magico anello con cui renderlo invisibile, erano, lo sapeva bene e se ne rodeva, traslazione, alibi, fuga da quella parola e da quel giudizio che la legge per quell’uomo gli imponeva. L’istinto, insomma, se vi si cedeva, altro non sarebbe stato che un consegnarsi al sentire ammantato di dottrina in Rocco, senza schermi e subitaneo in coloro che quando la pena di morte non c’è dicono che ci vorrebbe e quando c’è vorrebbero che toccasse non solo agli omicidi, ma anche ai rapinatori, ai borsaioli e ai ladri di polli: e particolarmente nel caso in cui i derubati sono loro.

⁴ L. Sciascia, *Porte aperte*, cit., pp. 334-335.

[...] Gli era toccato un caso in cui un uomo, anche il più giusto e sereno, il più illuminato di quella che i teologi chiamano la Grazia e quelli senza teologia chiamano la Ragione, deve fare i conti con la parte più oscura di sé, la più nascosta, la più ignobile appunto⁵.

- Le domande per gli studenti:
 - La fantasia del giudice di far scomparire l'imputato rappresenta per via metaforica le motivazioni psicologiche profonde che inducono a vedere nella pena di morte una soluzione radicale e definitiva al problema degli individui che compiono crimini disumani. Tu cosa ne pensi?
 - L'istinto e la ragione si fronteggiano nella meditazione del giudice e incarnano il drammatico dissidio in cui si trova sprofondato. Condividi la riflessione del protagonista?
 - Risulta evidente che il giudice non prova alcuna empatia nei confronti dell'imputato, eppure non cede all'istinto, non vi si abbandona. La prima battaglia che deve combattere contro la pena di morte è una battaglia interiore. Prova a vestire i panni del giudice e a spiegare come avresti ragionato se fossi stato al suo posto.
- Invita gli studenti a condividere le loro riflessioni e a confrontarle con quelle degli altri, discutendo e argomentando le diverse posizioni.
- Concludi raccogliendo le opinioni più significative. Sottolinea le motivazioni profonde che muovono il giudice, l'esemplarità della sua condotta e l'indipendenza che dimostra di fronte alle pressioni enormi che subisce nel corso del processo. Ricorda agli studenti che, oltre alla sentenza finale, conta il sofferto cammino che il protagonista ha percorso e che dovrebbe valere come modello per chiunque intenda sostenere seriamente, con responsabilità, di avere un'opinione sulla pena capitale.

I GIURATI

- Tratteggia il contesto in cui si trovarono a operare i giurati. Sottolinea come l'atmosfera culturale imposta dal fascismo aveva permeato, dopo quindici anni di regime, la società italiana imponendo un conformismo soffocante. Rammenta ancora una volta che l'opinione pubblica – almeno quella di Palermo – era informata dei fatti ed esigeva una sentenza esemplare.
- Chiedi agli studenti di provare a immedesimarsi nei giurati leggendo l'estratto dal capitolo X riportato qui di seguito, poi chiedi loro di rispondere alle domande poste a conclusione della citazione.

Ma, escludendone sicuramente uno, tutti i giurati erano, al cominciare del processo, astrattamente favorevoli alla pena di morte: per ragioni, come ben vedeva il procuratore, di porte aperte. Solo che in ciascuno l'astratto consenso subiva, nel ragionarlo, delle modificazioni e moderazioni che se non finivano col negarlo, a negarlo si avvicinavano. Comune a tutti era l'affermazione che alcuni, per certi delitti di particolare efferatezza o di abietti scopi, *la meritassero*. Ma tra la considerazione che la meritassero e la necessità di darla, cominciava il divario delle opinioni: e soprattutto riguardavano, per alcuni, l'errore giudiziario. Quelli che continuavano ad esser favorevoli, ritenendo o improbabile l'errore, stante il modo in cui in processi simili si doveva andare alla verità, o accettandone alquanto cinicamente il rischio, si fermavano però perplessi a quella specie di confine in cui il problema finiva di essere astratto e generale e diventava concretamente particolare e personale. La pena di morte è legge, ci sono dei delinquenti che la meritano: "ma è davvero affar mio stabilire se la meritano e dargliela?"⁶.

- Le domande per gli studenti:
 - Nel passo citato è posta in primo piano la divaricazione tra l'idea astratta della pena capitale e la concreta decisione di emettere una sentenza di morte. In altre parole un conto è confrontarsi sul tema in classe, speculando astrattamente e in maniera deresponsabilizzata, un altro è firmare con nome e cognome un verdetto in cui si delibera di privare un uomo della vita. Tu cosa ne pensi?
 - Il problema dell'errore giudiziario è uno dei più controversi quando si ragiona sul tema della pena di morte. Poiché i procedimenti giudiziari sono sempre e comunque condotti da esseri umani fallibili, è impensabile escludere la possibilità che se ne verifichino. Per ovviare al problema, la giurisprudenza prevede diversi gradi di giudizio, nei quali si può rimediare ai guasti prodottisi nei processi. Ma eliminare un individuo significa impedire che, nel caso non fosse colpevole, si possa rimediare all'errore. Non solo: togliendo la vita a un uomo si nega implicitamente la possibilità che questi si pentisca, si ravveda e abbia la possibilità di fare qualcosa per riscattarsi. D'altronde la storia della giustizia criminale è punteggiata di casi in cui si sono avuti clamorosi errori giudiziari. Qual è la tua posizione in merito?
 - Immagina di essere chiamato a sostituire uno dei membri della giuria del processo. Vaglia attentamente le pressioni politiche cui saresti sottoposto, le aspettative dell'opinione pubblica e la gravità del caso in esame. Accetteresti l'incarico? Perché?
- Invita gli studenti a condividere le loro riflessioni e a confrontarle con quelle degli altri, discutendo e argomentando le diverse posizioni.

⁵ Ivi, pp. 349-350.

⁶ Ivi, p. 376.

- Concludi raccogliendo le opinioni più significative. Riassumi poi le tematiche affrontate: il divario fra l'idea astratta e l'applicazione concreta della pena di morte; il problema dell'errore giudiziario; il tema della partecipazione dei cittadini in qualità di giurati a un procedimento giudiziario.

DUE LIBERE COSCIENZE

- Rievoca l'amicizia nata nel corso del processo fra il giudice e l'agricoltore bibliofilo membro della giuria.
- Chiedi agli studenti di individuare gli interessi comuni dei personaggi e le motivazioni alla base della loro amicizia.
- A conclusione della visita del giudice alla villa del giurato, i due, che avevano accuratamente evitato di parlare del processo fino a quel momento, si scambiano alcune battute dense di significato. Chiedi agli studenti di commentarle a partire dalle domande proposte dopo la citazione:

Al momento di salutarlo [il giurato] disse: "L'ho ammirata molto, in camera di consiglio: lei è riuscito a porre il problema della pena di morte, nei suoi termini più angosciosi, senza mai riferirvi direttamente".

"Anche lei: e sono convinto che senza il suo intervento l'esito della votazione..."

"Non ho fatto che seguire la sua linea. Ma voglio dirle, anche se lei l'ha già capito, che io sono venuto a far parte della giuria proprio per questo: un gesto contro la pena di morte... Giolitti diceva che nel nostro paese a nessuno si nega un sigaro e una croce di cavaliere; e nemmeno un certificato medico falso, io aggiungo; e nemmeno a me sarebbe stato rifiutato..."

"Le dirò che anch'io potevo sottrarmi a quel processo, mi è stato anzi autorevolmente consigliato. Ma l'ho visto come il punto d'onore della mia vita, dell'onore di vivere."

"E ce l'abbiamo fatta... Ma come andrà a finire?"

"Male" disse il giudice⁷.

- Le domande per gli studenti:
 - Il giurato afferma che non gli sarebbe stato negato un certificato medico falso, il giudice ribatte che gli era stato consigliato di sottrarsi al processo; cosa intendono dire?
 - In che senso il giudice ha fatto del processo il "punto d'onore della [sua] vita, dell'onore di vivere"?
 - Perché il giudice è convinto che andrà a finire male?
- Invita gli studenti a condividere le loro riflessioni e a confrontarle con quelle degli altri, discutendo e argomentando le diverse posizioni.
- Concludi raccogliendo le opinioni più significative. Soffermati sul valore cruciale dell'amicizia fra i due personaggi, fondata sull'amore per il pensiero, per la cultura e per la libertà. L'incontro di questi due uomini, "nella sensibilità, nell'intelligenza, nei pensieri", simboleggia di per sé una forma di resistenza attiva al regime fascista e alla ferocia umana. Ambedue hanno desiderato prendere parte al processo per compiere un atto di resistenza, insieme hanno lottato e hanno ottenuto un risultato inaspettato. Il giudice pagherà certamente con la compromissione della carriera, il giurato si mostra scettico sull'impatto del loro gesto, eppure si sono salvati, hanno salvato la loro coscienza: si sono comportati da uomini liberi.

C. FARE GIUSTIZIA

INQUISIRE E GIUDICARE: LA GIUSTIZIA INGIUSTA

- Ricorda agli studenti che il palazzo in cui si celebra il processo era stato sede della Santa Inquisizione per due secoli. Il narratore si sofferma su questa circostanza informando il lettore che il giudice e i giurati ne sono consapevoli e ne provano una sorta di disagio, una inquietudine che a tratti, acuendosi, diviene sgomento. Ma non è solo il luogo dove si svolge il processo a generare perplessità e inquietudine. Soffermati a considerare che molte delle divagazioni di cui consiste il racconto hanno per oggetto la figura e il ruolo del giudice all'interno della società. Nella coscienza del protagonista, il mestiere che esercita e l'istituzione che rappresenta sono posti sotto una luce ambigua, sono osservati con uno sguardo colmo di diffidenza, di dubbio, di scetticismo. Anche i giurati si mostrano a disagio nell'adempiere al loro dovere e perfino il procuratore, nel confronto con il giudice che chiude il romanzo, confessa di essere turbato ripensando alla propria carriera, a ciò di cui si è occupato per una vita intera.
- Chiedi agli studenti di commentare i passi del libro riportati di seguito avvalendosi delle domande proposte:

Il giudice uscì dal palazzo di giustizia che era già sera, i lampioni già accesi, i grandi alberi della piazza che facevano oscure masse, i rami mostruosamente articolati. Ogni volta che varcava la soglia di quel palazzo, la parola "inquisizione" lampeggiava nella mente del giudice. Per un paio di secoli lì furono giudicati i bestemmiatori, le fattucchiere, gli eretici spesso di nessuna eresia; da quel portone si erano snodate per la città le processioni degli *auto da fé*: fino al rogo che sarebbe stato acceso non lontano, ma che il disegno del percorso e la lentezza del corteo rendevano lontanissimo. Dall'Inquisizione lo Stato – lo Stato borbonico, lo Stato sabauda – aveva ereditato, ovvia fatalità nella carenza di opere pubbliche, quel palazzo⁸.

Si era ormai alla camera di consiglio, che come luogo non era meno sgradevole, visualmente e olfattivamente, dell'aula d'udienza. Dalle pareti che erano state scialbate prima che gli uffici giudiziari vi si insediassero, dal velo di calce

⁷ Ivi, p. 395.

⁸ Ivi, p. 339.

trasparivano o dal suo sgretolarsi apparivano i disegni e le scritte che i prigionieri dell'Inquisizione in due secoli vi avevano lasciato. [...] I giudici ormai li conoscevano benissimo, e qualcuno ossessivamente; ma i giurati ne avevano curiosità. E anche un senso di sgomento, alcuni, nel trovarsi ad amministrare la laica legge, anche se greve di vecchie remore e con restauari di nuovo misticismo, nelle stesse stanze in cui era stata tenacemente, fanaticamente denegata⁹.

E bisogna qui dire che il giudice, l'uomo che sceglie il mestiere di giudicare i propri simili, è per le popolazioni meridionali, di ogni meridione, figura comprensibile se corrotto; di inattuabili sentimenti e intendimenti, come disgiunto dall'umano e comune sentire, e insomma incomprensibile, se né dai beni né dall'amicizia né dalla compassione si lascia corrompere¹⁰.

- Le domande per gli studenti:
 - Il palazzo di giustizia di Palermo era stato sede dell'Inquisizione; sulle pareti della camera di consiglio sono visibili frammenti dei disegni e delle scritte lasciate dai prigionieri. Perché alcuni giudici ne sono ossessionati e i giurati ne sono incuriositi e sgomenti insieme?
 - Prova a formulare delle ipotesi sul perché "l'uomo che sceglie di giudicare i propri simili" sia, a meno che non sia corrotto, incomprensibile per le popolazioni meridionali.
- Invita gli studenti a condividere le loro riflessioni e a confrontarle con quelle degli altri, discutendo e argomentando le diverse posizioni.
- Concludi raccogliendo le opinioni più significative. Condividi poi con gli studenti un elemento fondamentale per giustificare l'inquietudine provata dal giudice e dai giurati nei confronti del ruolo che si trovano a ricoprire e del palazzo in cui si svolgono le udienze. La figura del giudice, in particolare in Sicilia ma in generale per le popolazioni sottoposte a regimi autoritari, non è mai apparsa come emissario imparziale della legge, bensì come agente di repressione, rappresentante di un gruppo che si è imposto con la forza e con la forza amministra la giustizia, cioè in spregio all'imparzialità e alle regole che il diritto richiederebbe. Ecco spiegate le paurose visioni che generano la sovrapposizione fra Inquisizione, Stato liberale e Stato fascista: l'amministrazione della giustizia si è sempre realizzata attraverso l'eliminazione fisica degli avversari del potere, degli individui ritenuti politicamente, religiosamente, socialmente, culturalmente "scomodi", oppure con la vessazione degli ultimi. Non diversamente andavano le cose sotto il regime fascista.

I DIRITTI DELL'INDIVIDUO DI FRONTE ALLA LEGGE DELLO STATO

- Chi è contrario alla pena di morte sostiene – argomento cruciale fra i tanti che possono essere mossi a negare il diritto di togliere la vita a un uomo – che il valore della persona umana vada collocato al di sopra dello Stato. Secondo le parole di Albert Camus "proibire la condanna a morte di un uomo significherebbe proclamare pubblicamente che la società e lo Stato non sono valori assoluti, significa decretare che nulla li autorizza a legiferare in modo definitivo, né a produrre l'irreparabile"¹¹. Il giudice di *Porte aperte* combatte una duplice battaglia contro lo Stato – contro il regime fascista: una prima interiore, in qualità di privato cittadino contrario alla pena di morte, e dunque convinto che la vita umana abbia più valore della legge dello Stato; una seconda pubblica, giocata nel ruolo di giudice, poiché la pena capitale è legge e compito del giudice sarebbe quello di applicarla, ma egli non lo fa, anzi vi si oppone. Deciso a fare del processo alla "belva di Palermo" il "punto d'onore della [sua] vita", impiega come meglio può gli argomenti giuridici di cui dispone per impedire che l'imputato venga fucilato. Come in altri libri di Leonardo Sciascia, il protagonista giunge a confondersi con lo scrittore, ne diviene la voce, ne interpreta l'animo e il sentire; così il "piccolo giudice" di *Porte aperte* persegue tenacemente le possibilità residue che ancora rimangono per la giustizia nel mondo, e non può che aborrire la pena di morte.
- Chiedi agli studenti di commentare i passi del libro riportati di seguito avvalendosi delle domande proposte. I brani e gli spunti di riflessione sono separati e posti in successione; puoi scegliere di suddividere i ragazzi in gruppi e di assegnare a ciascuno una parte del lavoro, oppure puoi chiedere che ogni gruppo affronti tutti gli estratti dal libro.

PRIMO BRANO

[Il giudice disse:] "Consideri, poi, se gli istinti che ribollono in un linciaggio, il furore, la follia, non siano, in definitiva, di minore atrocità del macabro rito che promuove una corte di giustizia dando sentenza di morte: una sentenza che appunto in nome della giustizia, del diritto, della ragione, del re per grazia di dio e volontà della nazione, consegna un uomo, come è da noi, al tiro di dodici fucili; dodici fucili imbracciati da dodici uomini che, arruolati per garantire il bene dei cittadini, quel supremo bene che è la vita, ad un certo punto si sono sentiti chiamati, e con tutta volontà hanno risposto, all'assassinio non solo impunito ma premiato... Una vocazione all'assassinio che si realizza con gratitudine e gratificazione da parte dello Stato"¹².

- Le domande per gli studenti:

⁹ Ivi, p. 387.

¹⁰ Ivi, p. 376.

¹¹ A. Camus, *Riflessioni sulla pena di morte*, Edizioni SE, Milano 1993, pp. 64-65.

¹² L. Sciascia, *Porte aperte*, cit., pp. 335-336.

- Il giudice paragona il linciaggio alla pena di morte; afferma che l'istinto che spinge una folla inferocita a massacrare un uomo è meno atroce del rito macabro che si realizza con l'esecuzione, da parte dei servitori dello Stato, di una sentenza di morte. Tu cosa ne pensi?
- Il giudice ritiene contraddittorio che gli uomini incaricati dallo Stato di proteggere i cittadini ricevano l'ordine di ucciderne uno in nome di quello stesso Stato. Tu cosa ne pensi?
- Invita gli studenti – o i gruppi – a condividere le loro riflessioni e a confrontarle con quelle degli altri, discutendo e argomentando le diverse posizioni.
- Concludi raccogliendo le opinioni più significative. Condividi con gli studenti le seguenti considerazioni, proponendole senza la pretesa di imporle, piuttosto come oggetto di riflessione. Se lo Stato accetta la pena di morte non fa altro che applicare l'antica legge del taglione, comportandosi in modo criminale nei confronti di chi intende punire per i reati commessi. Il diritto e le leggi che ne derivano dovrebbero invece servire ad arginare gli istinti più oscuri degli uomini, a impedire che la violenza prevalga. L'esecuzione di un condannato a morte, decretata in una pubblica assise da funzionari dello Stato, è un atto incomparabilmente più atroce ed efferato di qualsiasi omicidio per almeno due motivi: perché implica la forma più disumana di premeditazione e perché è compiuto in nome della collettività.

SECONDO BRANO

[Il procuratore disse:] “Ma non le pare di star trovando un alibi per sé, per la vanità, diciamolo pure, della sua protesta dentro un contesto che non la permette se non caricando di maggiore sofferenza l'essere umano su cui lei ha concentrato la difesa di un principio e che, insomma, nella difesa del principio lei non ha fatto conto della sofferenza di quell'uomo?”

“È vero che in me la difesa del principio ha contato più della vita di quell'uomo. Ma è un problema, non un alibi. Io ho salvato la mia anima, i giurati hanno salvato la loro: il che può apparire molto comodo. Ma pensi se avvenisse, in concatenazione, che ogni giudice badasse a salvare la propria...”

“Non accadrà: e lei lo sa quanto me.”

“Sì, lo so: e questa è la controparte di spavento, di paura, che io sento non soltanto riguardo a questo processo... Ma mi conforta questa fantasia: che se tutto questo, il mondo, la vita, noi stessi, altro non è, come è stato detto, che il sogno di qualcuno, questo dettaglio infinitesimo del suo sogno, questo caso di cui stiamo a discutere, l'agonia del condannato, la mia, la sua, può anche servire ad avvertirlo che sta sognando male, che si volti su altro fianco, che cerchi di avere sogni migliori. E che almeno faccia sogni senza la pena di morte.”

“Una fantasia” disse stancamente il procuratore. E poi stancamente constatò: “Ma lei continua ad essere spaventato, ad avere paura”.

“Sì.”

“Anch'io. Di tutto”¹³.

- Le domande per gli studenti:
 - Il procuratore rimprovera il giudice per aver anteposto il principio contro la pena di morte alla pietà per l'imputato. Procrastinandone l'esecuzione ne avrebbe prolungato l'agonia, e lo avrebbe fatto per un puntiglio contro il regime, per vanità. Condividi l'accusa del procuratore?
 - Il giudice ammette di avere anteposto la difesa del principio contro la pena di morte alla vita dell'imputato, e aggiunge che così facendo ha salvato la propria anima. Cosa intende dire?
 - Prova a immaginare cosa avverrebbe se, in concatenazione, ogni giudice chiamato a giudicare un reato punibile con la pena capitale, badasse a salvare la propria anima.
 - Nella “fantasia” che il giudice confida al procuratore, è celato il senso profondo di ciò che ha fatto. L'esercizio della libertà individuale pare l'unico margine – forse illusorio – che l'uomo ha per modificare la realtà, per chiedere ai propri simili di cambiare. Condividi questa prospettiva? Motiva la tua risposta.
 - Nelle ultime battute, il giudice e il procuratore condividono un sentimento che li accomuna, quale? Quali aspettative nutrono per il futuro dell'umanità?
- Invita gli studenti – o i gruppi – a condividere le loro riflessioni e a confrontarle con quelle degli altri, discutendo e argomentando le diverse posizioni.
- Concludi raccogliendo le opinioni più significative. Rimarca il valore esemplare della condotta del giudice, per farlo appoggiati alle parole di Albert Camus riportate qui di seguito e alla successiva citazione da *Porte aperte*:

[...] L'abolizione della pena di morte dovrebbe essere richiesta dai membri coscienti della nostra società, per ragioni di logica e di realismo. Di logica, in primo luogo. Decretare che a un uomo debba essere inflitto il castigo definitivo, equivale a stabilire che quest'uomo non ha più nessuna probabilità di riparare. È qui, lo ripetiamo, che gli argomenti si affrontano ciecamente e si cristallizzano in una sterile opposizione. Ma nessuno di noi è in grado di dire l'ultima parola su questo punto, giacché siamo tutti giudici e parti in causa. Ne consegue la nostra incertezza sul diritto a uccidere e l'impossibilità in cui ci troviamo di convincerci reciprocamente. Senza innocenza assoluta non esiste giudice supremo. Ora, noi tutti abbiamo fatto del male nella nostra vita, anche se questo male, senza cadere sotto i colpi della legge, si è spinto sino al delitto occulto. Non esistono giusti, ma soltanto animi più o meno provvisti di giustizia. Vivere, se non altro, ci permette di esserne coscienti e di aggiungere alla somma delle nostre azioni quel bene che compenserà, almeno in parte, il male che abbiamo seminato nel mondo. Questo diritto alla vita, che coincide con la possibilità di riscatto, è il diritto naturale di ogni uomo, persino del peggiore. L'ultimo dei delinquenti e il più integro dei giudici si ritrovano qui fianco a fianco,

¹³ Ivi, pp. 400-401.

egualmente infelici e solidali. Senza questo diritto la vita morale è assolutamente impossibile. Nessuno di noi, in particolare, è autorizzato a disperare di un uomo, chiunque egli sia, se non dopo che la morte che ne trasforma la vita in destino, e consente allora il giudizio definitivo. [...] non sono le illusioni sulla bontà della natura, né la fede in un'età dell'oro a venire, che fondano la mia opposizione alla pena di morte. Al contrario l'abolizione mi sembra necessaria per motivi di pessimismo ragionato, di logica e di realismo¹⁴.

“Dopotutto, significa dare un bel peso alle proprie opinioni, se per esse si fa arrostito vivo un uomo.” Grandi parole: tutto è opinione, di relativo o irrisorio valore; tranne quella che non si può fare arrostito vivo un uomo soltanto perché certe opinioni non condivide. E tranne quella, qui, oggi, anno 1937 (anno 1987), che l'umanità, il diritto, la legge – e insomma lo Stato che filosofia idealistica e dottrina del fascismo dicevano allora *etico* – rispondere con l'assassinio all'assassinio non debbano¹⁵.

PRODUZIONE SCRITTA

A conclusione del lavoro si può predisporre una verifica di produzione scritta in cui si proponga agli studenti di elaborare un saggio breve sul tema della pena di morte. Negli allegati viene offerto, a puro titolo esemplificativo, un modello di traccia (vedi allegato 2).

ATTIVITÀ LABORATORIALE

Come corollario alla lettura di *Porte aperte* si propone un'attività laboratoriale sulla questione della pena di morte. L'obiettivo è quello di dare la parola agli studenti, coinvolgendoli e rendendoli protagonisti attivi del loro percorso di apprendimento.

Affinché l'attività abbia successo il docente dovrebbe riuscire a “eclissarsi”, limitandosi a moderare e supervisionare il lavoro. Sarà necessaria una buona dose di pazienza, perché inevitabilmente gli studenti faticeranno, almeno inizialmente, a organizzarsi e a comprendere le consegne. Bisognerà esigere il rispetto rigoroso dei tempi, anche a costo di troncare alcuni dei dibattiti che si genereranno. Non sarà necessario analizzare a fondo tutti i temi, sarà sufficiente averli proposti agli studenti. Sarà fondamentale evitare atteggiamenti didascalici: lo scopo del laboratorio non è quello di indottrinare gli studenti facendone convinti oppositori alla pena di morte. Questo lavoro servirà invece a individuare alcune delle questioni più controverse e dibattute e a sviluppare l'attitudine al dialogo e al confronto degli studenti.

TEMPO PREVISTO: 3 ore, distribuite in due giorni

AMBIENTE: Nella giornata di preparazione del confronto, i banchi devono essere disposti in modo da formare tanti quadrati quanti sono i gruppi di studenti. Il giorno del confronto, i banchi devono essere ordinati a semicerchio in modo che gli oratori – che disporranno ciascuno di una postazione – possano esporre i loro lavori di fronte ai compagni.

PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ: il docente spiega che gli studenti saranno divisi in un numero pari di gruppi, ognuno composto di 3 o 4 persone. Una metà dei gruppi dovrà elaborare argomentazioni favorevoli alla pena di morte, l'altra dovrà fare lo stesso sviluppando argomenti contrari. I temi da svolgere saranno proposti dal docente e assegnati indipendentemente dagli orientamenti e dalle preferenze degli studenti. Per esempio il gruppo A dovrà preparare un discorso in favore della pena di morte a partire dal valore esemplare e dalla funzione deterrente che può avere; il gruppo B dovrà al contrario proporre un ragionamento che neghi il valore esemplare e la funzione deterrente della pena capitale, assumendo quindi una posizione abolizionista.

I TEMI:

- La pena di morte ha un valore esemplare per l'intera popolazione e riveste la funzione di deterrente nei confronti di chi è portato a delinquere.
- Chi si è reso responsabile di crimini odiosi deve essere colpito dalla giustizia con una pena commisurata al reato commesso, e dunque, se necessario, con la pena di morte. In questo modo saranno confermate la possibilità, l'esistenza e l'efficienza della giustizia stessa.
- Le vittime di reati efferati e i loro familiari devono essere risarciti per quanto hanno subito: la condanna a morte dei colpevoli costituisce una forma di compensazione dovuta.
- La società uccide con giustizia gli uomini malvagi: impedisce loro di nuocere ancora e garantisce la pace del mondo eliminando coloro che turbano la concordia tra gli uomini.

¹⁴ A. Camus, *Riflessioni sulla pena di morte*, cit., pp. 57-58 e 67.

¹⁵ L. Sciascia, *Porte aperte*, cit., pp. 339-340.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:

PRIMO GIORNO (tempo 1 ora divisa in due parti)

FASE A (tempo 40 minuti): il docente assegna un tema a ciascun gruppo, specificando se i componenti debbano avere una posizione favorevole o contraria alla pena di morte. Gli studenti, dopo aver nominato un portavoce, dovranno elaborare le argomentazioni a sostegno della tesi assegnata. Una persona per gruppo sarà incaricata di scrivere un documento – una sorta di arringa – in cui verrà raccolto il lavoro svolto.

FASE B (tempo 20 minuti): i portavoce provano a pronunciare l'arringa di fronte ai compagni. I singoli discorsi devono occupare al massimo 5 minuti. Ogni gruppo potrà perfezionare e arricchire a casa il lavoro svolto in classe.

SECONDO GIORNO (tempo 2 ore divise in due parti)

FASE C (tempo 1 ora circa): i portavoce dei gruppi che si sono occupati dello stesso tema pronunciano a turno la loro arringa; inizia chi sostiene la posizione favorevole alla pena di morte, segue chi deve opporvisi. Al termine i compagni degli altri gruppi hanno 5 minuti per rivolgere domande agli oratori o avanzare considerazioni personali. Due o più studenti, con la supervisione del docente, avranno il compito di redigere una sorta di verbale dove verranno registrate tutte le osservazioni svolte.

FASE D (tempo 1 ora circa): Il docente propone agli studenti la lettura dell'allegato 3, tratto dal volume *Riflessioni sulla pena di morte* di Albert Camus. Vengono passati in rassegna i quattro temi dibattuti, confrontando le osservazioni svolte in classe e registrate nel verbale predisposto durante il dibattito con le posizioni dello scrittore francese.

BREVE QUADRO STORICO DELLA PENA DI MORTE IN ITALIA

Al momento dell'unificazione sono in vigore due codici penali: l'uno valido per la regione Toscana, dove è abolita la pena di morte, l'altro valido per tutto il resto del Regno, che prevede la pena capitale per un gran numero di reati politici e comuni. Negli anni successivi, pertanto, si discuterà sia dell'unificazione della legislazione penale, sia dell'abolizione della pena di morte. Tali dibattiti si intrecciano e si compenetrano, infiammando gli opposti schieramenti, a tal punto che, nel marzo 1865, il governo respinge il testo di unificazione legislativa, approvato all'unanimità dalla Commissione parlamentare della Camera, al fine di non avallare il provvedimento di abolizione della pena di morte ivi contenuto. Situazioni analoghe si ripeteranno negli anni seguenti sulla proposta di Carlo Cattaneo di estendere la legge toscana a tutta l'Italia: «Nella coscienza del popolo la forza non deve più apparire come uno strumento e un simbolo d'alta ragione e d'alta previdenza, come un sacrificio reso all'eterna giustizia; ma come un eccesso di feroce e codarda ostilità. [...] Noi dobbiamo dunque abolire il patibolo sulla terra libera, affinché più iniquo e odioso esso appaja sulla terra di servitù».

Dopo un lungo e appassionato dibattito, svolto non solo a livello parlamentare, ma con contributi di studiosi, di pubblicazioni specializzate e con considerevole risonanza all'interno dell'opinione pubblica, si approderà all'approvazione, nel 1889, del codice penale predisposto dal ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Zanardelli, che non contemplerà la pena di morte. Tuttavia, essa resterà in vigore nel codice militare, e riapparirà, grazie alla proclamazione dello stato d'assedio, al fine di stroncare i moti sociali di fine secolo.

La pena di morte farà di nuovo la sua comparsa nella legislazione penale italiana con una legge del 1926 (legge 2008 del 25 novembre) presentata da Benito Mussolini il quale, avendo subito ripetuti attacchi alla propria vita, la ripristinò per punire coloro che avessero attentato alla vita o alla libertà della famiglia reale o del capo del governo e per vari reati contro lo Stato. Il nuovo codice penale del 1930 (codice Rocco), entrato in vigore il 1° luglio 1931, aumentò il numero dei reati contro lo Stato punibili con la morte e reintrodusse la pena di morte per alcuni reati comuni. Il 10 agosto 1944, il decreto legge 224 abolì la pena di morte per tutti i casi previsti nel codice penale del 1930, ma la pena capitale rimase – secondo quanto previsto dal decreto legge 159 del 27 luglio dello stesso anno – per alcuni gravi reati di fascismo e di collaborazione con i nazifascisti. Il 10 maggio 1945, il decreto legge 234 introdusse la pena di morte quale misura eccezionale e temporanea per alcuni reati quali la partecipazione a banda armata, il furto con violenza e l'estorsione. Tra il 25 aprile 1945 e il 5 marzo 1947, sono state eseguite 88 condanne a morte per collaborazione con i nazifascisti. Le ultime tre esecuzioni capitali che hanno avuto luogo in Italia risalgono, appunto, al marzo 1947.

La pena capitale è stata finalmente abolita per i reati comuni e per i reati militari commessi in tempo di pace dalla nuova Costituzione italiana del 1948. L'articolo 27 della Costituzione – attuato mediante decreto legge 21 del 22 gennaio 1948 – dichiara: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

I Codici penali militari di pace e di guerra, entrambi del 1941, sono ancora in vigore. Tuttavia, per effetto della previsione costituzionale, il codice penale militare di pace ha subito la modifica di tutti gli articoli che in esso prevedevano la pena di morte, pur conservando, fino al 1994, gli articoli 25 e 404 relativi alle modalità di esecuzione della pena (fucilazione nel petto o nella schiena), applicabili tuttavia nel solo caso dei reati capitali previsti dal codice di guerra: spionaggio militare, disfattismo militare, violazione di doveri inerenti al comando, resa, codardia, danneggiamento o sabotaggio e numerosi altri.

Nel 1989, Amnesty International ha lanciato una *Campagna mondiale per l'abolizione della pena di morte*. Nel 1991, all'inizio della XI legislatura, la Sezione Italiana di Amnesty International decise di predisporre un testo di disegno di legge nel quale fossero illustrati i principali argomenti contro il mantenimento della pena di morte soltanto per reati eccezionali, quali quelli commessi in tempo di guerra, una volta che tale pena fosse stata abolita per i reati ordinari. Nella XII Legislatura lo stesso disegno di legge fu ripresentato e questa volta il percorso parlamentare fu finalmente portato a termine. Infatti, con la collaborazione dei presidenti delle competenti Commissioni di Camera e Senato, la legge n. 589 fu definitivamente approvata a larghissima maggioranza il 5 ottobre 1994. Tutti i gruppi parlamentari hanno dato indicazione di voto favorevole, tranne la Lega Nord che ha lasciato libertà di coscienza; nel voto finale hanno votato contro solo una parte dei deputati della Lega e due deputati di Alleanza Nazionale. Restano ancora dei passi da compiere: l'articolo 27 della Costituzione lascia ipoteticamente lo spazio per una reintroduzione della pena capitale, sia pure limitatamente alle leggi militari di guerra. Da oltre dieci anni, Amnesty International sollecita l'avvio della modifica costituzionale. Inoltre, sul piano internazionale l'Italia non ha completato l'iter per la ratifica del Protocollo 13 alla *Convenzione europea sui diritti umani*, che prevede il bando della pena capitale in qualsiasi circostanza, compresi i crimini commessi in tempo di guerra. Il

ALLEGATO 1: BREVE QUADRO STORICO DELLA PENA DI MORTE IN ITALIA

Protocollo è stato firmato dall'Italia nel 2002, lo stesso anno dell'adozione da parte del Consiglio d'Europa, ma l'iter per la ratifica non è stato ancora avviato in Parlamento¹⁶.

¹⁶ Il testo è compreso nel volume di Amnesty International *Pena di morte: parliamone in classe. Quaderno operativo*, EGA Editore, Torino 2006, pp. 37-38-39.

MODELLO DI TRACCIA PER LA PRODUZIONE SCRITTA

DOSSIER PER LA STESURA DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”¹⁷

CONSEGNA

Svilupa l'argomento in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i dati che lo corredano. Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base: svolgi, argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Da' al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). Se lo ritieni opportuno, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. Se scegli la forma dell’“articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo “pezzo”. Da' all'articolo un titolo appropriato e indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l'argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo). Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. Argomento Il dibattito sulla pena di morte e le ragioni pro e contro la punizione capitale

DOCUMENTI

1. La legge del taglione.

Il “Codice di Hammurabi” (1754 a.C.), inciso su di una stele in diorite ritrovata in Mesopotamia, contiene 282 leggi e la prima testimonianza legale scritta dell'umanità. Il bassorilievo alla sommità della stele mostra il re, in piedi, che riceve la Legge da parte del dio della giustizia, Shamash. Contrariamente a quanto si crede, l'applicazione del principio della legge del taglione “occhio per occhio, dente per dente” non era equa: la pena di morte, per esempio, era ampiamente prevista dal codice, e non solo per l'omicidio, ma anche per reati ritenuti oggi “minori”, quali il furto o gravi mancanze nell'adempimento dei propri doveri, come in caso di “edilizia fraudolenta”: «Posto che un costruttore a un uomo abbia edificato una casa, ma la sua opera non abbia fatto salda e la casa che edificò sia crollata ed abbia ucciso il padrone della casa, questo costruttore sarà ucciso». La pena di morte era dunque già prevista giuridicamente nel primo codice di diritto scritto pervenuto fino a noi.

2. La pena di morte e la Bibbia.

Riportiamo la risposta a un quesito tratto da una raccolta di domande frequenti (FAQ) poste dai fedeli della Chiesa evangelica riformata. La risposta, che è reperibile nel sito internet della Chiesa evangelica italiana, sintetizza efficacemente i principali passaggi del testo sacro che fanno riferimento alla pena capitale e alla sua applicazione.

Domanda: “Che cosa dice la Bibbia riguardo alla pena di morte o pena capitale?” Risposta: La legge dell'Antico Testamento comandava la pena di morte per vari atti: l'omicidio (Esodo 1 21:12), il rapimento (Esodo 21:16), la bestialità (Esodo¹⁸ 22:19), l'adulterio (Levitico 20:10), l'omosessualità (Levitico 20:13), essere un falso profeta (Deuteronomio 13:5), la prostituzione, lo stupro (Deuteronomio 22:4) e parecchi altri crimini. Tuttavia, quando si sarebbe dovuta applicare la pena di morte, Dio mostrò spesso misericordia. Davide commise adulterio e omicidio, eppure Dio non pretese che gli fosse tolta la vita (2 Samuele 11:1-5; 14-17; 2 Samuele 12:13). In definitiva, ogni singolo peccato che commettiamo dovrebbe avere come conseguenza la pena di morte (Romani 6:23). Grazie a Dio, però, Egli mostra il Suo amore per noi nel non condannarci (Romani 5:8). Quando i farisei condussero a Gesù una donna che era stata colta in adulterio e Gli chiesero se ella dovesse essere lapidata, Gesù rispose: “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei” (Giovanni 8:7). Questo non dovrebbe essere usato per indicare che Gesù avrebbe rifiutato la pena capitale in tutti i casi. Gesù stava semplicemente smascherando l'ipocrisia dei farisei [...]. Era stato Dio a istituire la pena capitale: “Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine” (Genesi 9:6).

¹⁷ Il dossier è tratto dalla seguente pagina web: http://www.garzantiscuola.scuola.com/contents/vol2/misc/sez1_dossier.pdf

¹⁸ Esodo – come i successivi Levitico, Deuteronomio, Samuele, Romani, Giovanni – sono libri-parti della Bibbia.

Gesù avrebbe espresso il Suo sostegno alla pena capitale in alcuni casi, ma dimostrò anche grazia quando essa avrebbe dovuto essere applicata (Giovanni 8:1-11). L'apostolo Paolo riconobbe certamente il potere del governo di istituire la pena capitale laddove sia appropriato (Romani 13:1-5).

Sito della Chiesa evangelica italiana: <http://www.gotquestions.org/Italiano/pena-di-morte.html>

3. Contro la pena di morte.

Cesare Beccaria (1738-94), uno dei principali esponenti dell'Illuminismo italiano, è famoso soprattutto per il suo testo Dei delitti e delle pene, nel quale porta molte ragioni a condanna della pena capitale e della tortura come metodi di punizione. La sua tesi fondamentale è che non sia tanto l'intensità, quanto la durata della pena a costituire un deterrente contro la tendenza a delinquere. Riportiamo di seguito le sue riflessioni sull'inutilità della pena di morte.

Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno; esse rappresentano la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? [...] Non è dunque la pena di morte un diritto [...], ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità. [...] Non è l'intensione [l'intensità] della pena che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa [...] La pena di morte fa un'impressione che colla sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza, naturale all'uomo anche nelle cose più essenziali [...]. Perché una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti; ora non vi è alcuno che, riflettendovi, scieglier possa la totale e perpetua perdita della propria libertà per quanto vantaggioso possa essere un delitto: dunque l'intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato; aggiungo che ha di più: moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo, chi per vanità, che quasi sempre accompagna l'uomo al di là dalla tomba, chi per un ultimo e disperato tentativo o di non vivere o di sortir di miseria; ma né il fanatismo né la vanità stanno fra i ceppi o le catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, e il disperato non finisce i suoi mali, ma gli comincia.

Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 1764, cap. XXVIII, Renato Fabietti (a cura di), Mursia, Milano 1982

4. A favore delle pena di morte.

A differenza di Beccaria, John Stuart Mill (1806-73), britannico, importante filosofo ed economista, sostenne in questo discorso parlamentare l'opportunità della pena capitale, contro una mozione che ne proponeva la cancellazione, e che non fu approvata. Paradossalmente, le sue motivazioni a favore della pena di morte sono simili a quelle invocate dall'illuminista italiano per rifiutarla: il rispetto della vita umana e la necessità di infliggere una pena che serva da deterrente contro il crimine.

Quando è stato attribuito a qualcuno, attraverso prove definitive, il più grande crimine conosciuto dalla legge, e quando le circostanze connesse non propongono alcuna mitigazione della colpa, nessuna speranza che il colpevole possa comunque ancora non essere indegno di vivere in mezzo all'umanità, e nulla renda probabile che il crimine fosse un'eccezione al suo carattere piuttosto che una conseguenza di esso, allora confesso che mi pare che privare il criminale della vita di cui si è dimostrato essere indegno – solennemente cancellarlo dall'associazione umana e dall'elenco dei viventi – è il più appropriato, come è certamente il più impressionante modo in cui la società può attribuire a un così grande crimine le conseguenze penali che, per la sicurezza della vita, è indispensabile annettere ad esso. [...] Non c'è, credo, alcuna inflizione [punizione] umana che garantisca un'impressione sull'immaginazione così completamente fuor di proporzione rispetto alla sua reale severità come la pena di morte. [...] Molto è stato detto sulla santità della vita umana e sull'assurdità del supporre che possiamo insegnare il rispetto per la vita distruggendola noi stessi. Ma io sono sorpreso per l'impiego di questo argomento, perché potrebbe essere portato contro qualunque altra pena. Non è solo la vita umana, non la vita umana come tale, che dovrebbe essere venerata da parte nostra, ma i sentimenti umani. L'umana capacità di soffrire è ciò che noi dovremmo far rispettare, non la mera [pura e semplice] capacità di esistere. [...] C'è un solo argomento contro la pena di morte anche per i casi estremi al quale non posso negare importanza [...]. È questo: che se per un errore giudiziario una persona innocente è messa a morte l'errore non potrà mai essere corretto; ogni compensazione, ogni ammenda dell'errore è impossibile.

John Stuart Mill, Discorsi pubblici e parlamentari (Novembre 1850-Novembre 1868), sulla "Pena di morte", 21 aprile 1868, traduzione di Bianca Trevisan

5. La pena capitale è infinitamente più crudele dell'omicidio.

Il grande romanziere russo Fëdor Michajlovič Dostoevskij (1821-81) era particolarmente sensibile al tema della pena capitale, perché era stato lui stesso condannato a morte come sovversivo nel 1849. Proprio sul patibolo, però, clamorosamente, lo zar concesse la grazia e commutò la pena nei lavori forzati in Siberia. Riportiamo un brano di un suo romanzo in cui propone una riflessione originale su questo tema, collegandolo con quello esistenziale e quasi religioso della "speranza".

Uccidere chi ha ucciso è un castigo senza confronto maggiore del delitto stesso. L'assassinio legale è incomparabilmente più orrendo dell'assassinio brigantesco. Chi è assalito dai briganti, chi è sgozzato di notte, in un bosco, o altrimenti, senza dubbio spera ancora di potersi salvare fino all'ultimo momento. Ci sono stati dei casi in cui la persona aveva già la gola tagliata, eppure sperava ancora, o fuggiva, o chiedeva scampo. Mentre qui tutta quest'ultima speranza con la quale è dieci volte più facile morire, te la tolgono con certezza; qui c'è una condanna, e appunto nella certezza che non sfuggirai sta tutto l'orrore del tuo tormento, e al mondo non c'è tormento maggiore di questo.

Fëdor Michajlovič Dostoevskij, *L'idiota* (1861), Einaudi, Milano 2005

6. A che punto è il dibattito sulla pena di morte?

Il filosofo italiano contemporaneo Norberto Bobbio (1909-2004) offre alcune riflessioni morali sulla questione della pena di morte oggi. Si tratta di considerazioni espresse nel corso di una conferenza tenuta durante la VI assemblea nazionale di Amnesty International, svoltasi a Rimini il 3 aprile 1981.

La pena di morte di morte non serve a diminuire i delitti di sangue. Ma se si riuscisse a dimostrare che li previene? Ecco allora che l'abolizionista deve fare ricorso a un'altra istanza, a un argomento di carattere morale, a un principio posto come assolutamente indiscutibile (un vero e proprio postulato etico). E questo argomento non può esser desunto che dall'imperativo morale: Non uccidere, da accogliersi come un principio che ha valore assoluto. Ma come? Si potrebbe ribattere: l'individuo singolo ha diritto di uccidere per legittima difesa e la collettività no? Rispondo: la collettività non ha questo diritto perché la legittima difesa nasce e si giustifica soltanto come risposta immediata in istato di impossibilità di fare altrimenti; la risposta della collettività è mediata attraverso un procedimento, talora anche lungo, in cui si dibattono argomenti pro e contro; in altre parole, la condanna a morte in seguito a un procedimento non è più un omicidio per legittima difesa ma un omicidio legale, legalizzato, perpetrato a freddo, premeditato. [...] Lo Stato non può porsi sullo stesso piano del singolo individuo. L'individuo singolo agisce per rabbia, per passione, per interesse, per difesa. Lo Stato risponde meditatamente, riflessivamente, razionalmente. [...] Capisco benissimo che è un ragionamento arduo, astratto, che può essere tacciato di moralismo ingenuo, di predica inutile. Ma cerchiamo di dare una ragione alla nostra ripugnanza alla pena di morte. La ragione è una sola: il comandamento di non uccidere.

N. Bobbio (1981) in Amnesty International – Regione Toscana, Né utile né necessaria. Contro la pena di morte, Giunti, Firenze 1997, pp. 19-23; 39-41

TEMI PRINCIPALI DI *RILFESSIONI SULLA PENA DI MORTE*¹⁹

Albert Camus (1913-1960)

L'opera di A. Camus, *Riflessioni sulla pena di morte*, presentando una rassegna particolarmente esauriente delle principali posizioni abolizioniste, costituisce probabilmente lo scritto più completo e incisivo della letteratura del Novecento sul problema della pena di morte e, pertanto, oltre a costituire una lettura indispensabile per il docente, si presta indubbiamente, anche per la sua brillantezza stilistica, a un proficuo uso didattico.

TEMI PRINCIPALI DELL'OPERA

1. Questione della pubblicità delle esecuzioni capitali

La stessa società che sostiene l'esemplarità della pena di morte, e che si serve di tale argomentazione per giustificarne l'impiego, dimostra, nei fatti, di non nutrire affatto una simile certezza. «Se realmente vi credesse, esporrebbe le teste. Accorderebbe alle esecuzioni il beneficio del lancio pubblicitario che solitamente riserva ai prestiti nazionali o alle nuove marche di aperitivi» (p. 16). Ma, al contrario, nell'epoca contemporanea, la società che difende e utilizza la pratica della pena capitale tende a occultare il rito macabro dell'esecuzione, nella convinzione ipocritamente inconfessata, dell'effetto devastante che essa eserciterebbe sugli animi degli spettatori, i quali assai difficilmente potrebbero continuare a tollerare una pratica tanto spaventosa.

2. Indimostrabilità della funzione deterrente

Nulla dimostra che la pena di morte svolga una qualche funzione deterrente; nessuno ha mai potuto dimostrare che un solo individuo sia stato arrestato nel compiere il suo atto criminale dal timore della pena capitale: «Tutte le statistiche senza eccezione, quelle riguardanti i Paesi abolizionisti oppure gli altri, dimostrano che non esiste rapporto tra l'abolizione della pena di morte e la criminalità» (p. 29). È invece evidente che essa ha esercitato su molti criminali un fascino morboso. In altre parole, la «potenza dell'intimidazione agisce unicamente sui timidi non destinati al delitto e cede di fronte agli irriducibili sui quali vorrebbe precisamente agire» (*ivi*).

3. Funzione degradante della pena di morte

Se di esemplarità si può parlare, è di una forma di esemplarità ripugnante, dalle imprevedibili conseguenze. «Non c'è nobiltà attorno al patibolo, ma disgusto, disprezzo, o il più spregevole godimento» (p. 31). Tale pratica, cioè, risveglia ed eccita gli istinti sanguinari, disumanizzando coloro che vi prendono parte. In conclusione, l'intimidazione che dovrebbe essere esercitata dalla pena di morte «non agisce sulle persone oneste, finché lo sono», «affascina quelli che non lo sono più» e «degrada o corrompe coloro che vi pongono mano» (p. 34). «Sanziona, ma non previene, quando addirittura non suscita l'istinto omicida» (*ivi*).

4. La sostanza della pena di morte è la vendetta (lucida e programmata)

In definitiva, spogliata dei suoi veli ipocriti e mistificanti, la pena di morte altro non è se non vendetta. «Infatti, il castigo che sanziona senza prevenire si chiama vendetta. È una risposta quasi aritmetica che la società fornisce a chi infrange la sua legge primordiale. Questa risposta è antica come l'uomo: si chiama taglione. Chi mi ha fatto del male, deve averne; chi mi ha strappato un occhio, deve perderne uno dei suoi; chi ha ucciso, deve morire. Si tratta di un sentimento, e particolarmente brutale, non di un principio. Il taglione rientra nell'ordine della natura, dell'istinto, non rientra nell'ordine della legge. La legge, per definizione, non può obbedire alle stesse regole della natura. Se l'assassinio è nella natura umana, la legge non è fatta per imitare o riprodurre questa natura. È fatta per correggerla» (p. 34). La pena di morte, pertanto, è un omicidio che appare immensamente più deprecabile di quello eseguito dal singolo assassino, perché «aggiunge alla morte un regolamento, una premeditazione pubblica e conosciuta dalla futura vittima, un'organizzazione, infine, che di per se stessa è fonte di sofferenze morali più atroci della morte» (p. 36).

5. Abbruttimento del condannato e regressione della società

«La tortura della speranza si alterna alle angosce della disperazione animale». Il condannato «non è più un uomo, è una cosa che attende di essere manipolata dai carnefici. È mantenuto nella necessità assoluta, quella della materia inerte, ma con una coscienza che è il suo peggior nemico. Quando i funzionari, il cui mestiere consiste nell'uccidere quest'uomo, lo definiscono

¹⁹ Il testo qui proposto è compreso nel volume di Amnesty International *Pena di morte: parliamone in classe. Quaderno operativo*, EGA Editore, Torino 2006, pp. 18-19-20.

un pacco, sanno quel che dicono» (p. 36). «No, ciò che l'uomo prova in quei momenti è al di là di ogni morale. Né la virtù, né il coraggio, né l'intelligenza, né la stessa innocenza giocano qui un ruolo. La società viene di colpo riportata ai terrori primitivi, dove più nulla può esser giudicato. Equità, dignità, tutto è scomparso» (p. 40).

6. Coinvolgimento della famiglia del condannato

Nell'applicazione della *legge del taglione* le conseguenze si ripercuotono inevitabilmente sulla famiglia del suppliziato (p. 41).

7. Responsabilità collettiva

Nella tradizionale concezione di siffatta legge, si presuppone l'innocenza della vittima. «Ma la società che si presume debba rappresentarla, può forse sostenere di essere innocente? Non è responsabile, almeno in parte, del crimine che reprime con tanta severità?» (p. 43).

8. Problema dell'alcolismo

Uno Stato «che semina alcol, non può stupirsi di raccogliere delitti» (p. 45).

9. Illogicità e ingiustizia del castigo assoluto

Non esiste mai, nell'uomo, una responsabilità totale, non dovrebbe esistere neppure un castigo assoluto. Non si può, cioè, risolvere «una colpevolezza sempre relativa con un castigo definitivo e irreparabile» (p. 47).

10. Fallibilità della giustizia umana e affermazione di una solidarietà di tutti gli uomini nell'errore

La pena di morte può colpire anche l'innocente, «morto l'innocente, nessuno può far più nulla per lui, tranne riabilitarlo...» (p. 50). Una giustizia che è, e non può essere che inadeguata, dovrebbe pertanto mostrarsi moderata e lasciare alle sue sentenze i margini necessari per porre rimedio all'eventuale errore.

11. Il no alla pena di morte per ragioni di logica e di realismo

Non può esistere «giudice supremo» se non esiste «innocenza assoluta» (p. 57). E «pronunciare il giudizio definitivo prima della morte, decretare la resa dei conti quando il creditore è ancora vivo, non spetta a nessun uomo» (p. 58).

12. Individuo e Stato

La società deve difendersi, oggi, più dallo Stato che dall'individuo. Il valore della persona umana va collocato al di sopra dello Stato. «Proibire la condanna a morte di un uomo significherebbe proclamare pubblicamente che la società e lo Stato non sono valori assoluti, significa decretare che nulla li *autorizza a* legiferare in modo definitivo, né a produrre l'irreparabile» (p. 65). Abolire la pena di morte significherà «imprimere un colpo di freni spettacolare e proclamare, nei principi e nelle istituzioni, che la persona *umana* è al di sopra dello Stato» (p. 66).

13. La pace nel mondo

Abolizione della pena di morte come passaggio obbligato per il raggiungimento della pace nel mondo. «Non vi sarà pace durevole né nel cuore degli individui né nei costumi della società sin quando la morte non verrà posta fuori legge» (p. 70).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

LETTURE CONSIGLIATE PER L'APPROFONDIMENTO

BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, Einaudi, Torino 1978.

BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1997.

CANTARELLA E., *Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio?*, Rizzoli, Milano 2007.

CAMUS A., *Riflessioni sulla pena di morte*, Edizioni SE, Milano 1993.

HUGO V., *L'ultimo giorno di un condannato a morte*, Mondadori, Milano 2005.

MEREU I., *La morte come pena. Saggio sulla violenza legale*, Donzelli, 2007.

TUROW S., *Punizione suprema. Una riflessione sulla pena di morte*, Mondadori, Milano 2003.

FILMOGRAFIA

Porte aperte, regia di GIANNI AMELIO, Italia, 1989.

Dead Man Walking, regia di TIM ROBBINS, USA, 1995.

Il miglio verde, FRANK DARABONT, USA, 1999.

SITOGRAFIA

Amici di Leonardo Sciascia: <http://www.amicisciascia.it/>

Amnesty International: <http://www.amnesty.it/>

Nessuno tocchi Caino: <http://www.nessunotocchicaino.it/>

BIBLIOGRAFIA DEL PERCORSO DIDATTICO E DEGLI APPROFONDIMENTI

Opere di Leonardo Sciascia

Opere 1984-1989, a cura di Claude Ambroise, Bompiani, Milano 2004. Il volume comprende il saggio introduttivo di Ambroise *Inquisire/Non inquisire*, una Cronologia, una Nota ai testi, un'Appendice, una Fortuna critica e una Bibliografia.

Opere su Leonardo Sciascia

AMBROISE C., *Invito alla lettura di Leonardo Sciascia*, Mursia, Milano 1989.

MEREU I. (A CURA DI), *La morte come pena in Leonardo Sciascia*, «Quaderni Leonardo Sciascia» n. 2, La Vita Felice, Milano 1997. Comprende saggi di I. Mereu, J. Farrell, V. Vitale, V. Fascia, G. Rubino, E. Pellegrini, G. Napoletano, R. Guidi, S. D'Elia, V. Balteanu, M- Verdussen, G. Panella, L. Kazana.

ONOFRI M., *Nel nome dei padri. Nuovi studi sciasciani*, La Vita Felice, Milano 1998.

ONOFRI M., *Storia di Sciascia*, Laterza, Roma-Bari 1994

TRAINA G., *Leonardo Sciascia*, Bruno Mondadori, Milano 1999.

Altre opere citate o consultate

AMNESTY INTERNATIONAL, *Pena di morte: parliamone in classe. Guida per l'insegnante*, EGA Editore, Torino 2006.

AMNESTY INTERNATIONAL, *Pena di morte: parliamone in classe. Quaderno operativo*, EGA Editore, Torino 2006.

DOSTOEVSKIJ F.M., *L'idiota*, Garzanti, Milano 1990.

ONIDA V., *La costituzione*, il Mulino, Bologna 2004.

TOLSTOJ L.N., *La confessione*, Feltrinelli, Milano 2009.

VOLTAIRE, *Traité sur la tolerance à l'occasion de la mort de Jean Calas*, Editori Riuniti, Roma 1966.